

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.2.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, con reclamo del 24 agosto 2009, ha contestato l'estratto conto al 30 giugno 2009 e, in particolare, l'addebito, eseguito il 24 aprile 2009, dell'importo di € 12.130,00 del 24.4.2009, relativo ad un assegno di cui ha disconosciuto la firma di traenza.

A supporto delle proprie richieste la ricorrente ha allegato copia della denuncia/querela presentata il 2 luglio 2009 presso la locale stazione dei Carabinieri e ha chiesto lo storno dell'addebito e la restituzione, con pari valuta, dell'importo dell'assegno di € 12.130,00. In particolare, nella citata denuncia la ricorrente riferisce di essere stata contattata quella mattina da un operatore della banca che le comunicava che i fondi presenti sul suo conto corrente erano insufficienti al pagamento di un assegno da lei emesso e la invitava a versare la differenza. Recatasi in banca la ricorrente apprendeva che erano stati emessi a suo nome due assegni, da lei disconosciuti, tra cui quello di cui chiede il rimborso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca ha riscontrato il reclamo con lettera del 19 ottobre 2009 e ha negato ogni addebito, precisando che l'assegno, negoziato da altra banca in data 21 aprile 2009 – e perciò scambiato a mezzo stanza di compensazione – *“è pervenuto nei termini utili per il pagamento e, in presenza delle dovute disponibilità e con firma apparentemente conforme, è stato regolarmente addebitato sul conto corrente in data 24 aprile 2009”*.

Con riferimento alla denuncia presentata dalla ricorrente, la banca ha inoltre osservato che la denuncia era stata presentata dalla ricorrente soltanto il 2 luglio 2009 e cioè in data *“di gran lunga posteriore rispetto alla contabilizzazione della relativa scrittura registrata sul rapporto”*.

Alla luce di tali considerazioni, la banca ha dichiarato di non ravvisare i presupposti per aderire alla richiesta di rimborso avanzata dalla cliente, precisando comunque di *“aver attivato le necessarie e inderogabili azioni di recupero presso la corrispondente ove tale titolo è stato posto all'incasso”*.

Con ricorso datato 12 dicembre 2009 e pervenuto il 14 dicembre, la ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di condannare la banca al rimborso della somma di € 12.130,00 relativa all'assegno addebitato in data 24 aprile 2009, di cui disconosce la firma di traenza.

Nel ricorso si precisa che la conoscenza del fatto si è avuta solo il 2 luglio 2009 e che immediatamente, in quella stessa data, la ricorrente ha provveduto a presentare denuncia/querela contro ignoti presso la locale stazione dei Carabinieri.

Nelle proprie controdeduzioni, pervenute il 21 gennaio 2010, la banca ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che dalle verifiche effettuate non è emersa alcuna anomalia nell'estinzione del titolo in contestazione, in quanto:

- da parte della cliente non risultava presentata alcuna richiesta di blocco per denuncia di smarrimento/furto del titolo ovvero ulteriori comunicazioni che ne impedissero la negoziazione;
- la firma di traenza risultava ***ictu oculi*** conforme allo specimen per stessa ammissione della cliente che nella denuncia presentata ai carabinieri espressamente riconosce la somiglianza tra la firma presente sull'assegno e la sua;
- il titolo, privo di clausola di non trasferibilità, non presentava alterazioni e recava una serie continua di girate.

Pertanto, la banca ritiene che non avrebbe potuto eccepire alcunché per rifiutare il pagamento dell'assegno, all'apparenza regolarmente emesso, che veniva presentato per l'incasso, oltretutto, da altro istituto, il quale lo aveva negoziato ad un proprio cliente, verosimilmente già noto e favorevolmente sperimentato da detto istituto in virtù di progressi, reiterati e regolari rapporti.

DIRITTO

1. Le clausole del contratto fra la banca ed il correntista, sulla base delle quali il secondo è autorizzato all'emissione di assegni, pongono a suo carico l'obbligo di diligenza nella custodia del carnet. Tale obbligo, che è stato dalla dottrina ricondotto al principio di cooperazione del mandante nell'esecuzione del mandato, desumibile dall'art. 1719 c.c., vincola il cliente, fra l'altro, al controllo costante degli assegni presenti nel carnet in suo possesso, e cioè alla verifica della circostanza che gli assegni mancanti corrispondono a

quelli dallo stesso cliente posti volontariamente in circolazione; ciò tanto più nel caso, come quello di specie, in cui gli assegni non rechino la stampigliatura della clausola di non trasferibilità.

Detto obbligo di diligenza è stato nel caso di specie violato: come risulta dalla ricostruzione del fatto, della sottrazione dell'assegno, poi presentato all'incasso con firma falsa di traenza, la cliente si è accorta solo a diversi mesi di distanza dall'accaduto, e precisamente in occasione di una telefonata della banca che l'avvisava dell'insufficienza dei fondi presenti nel suo conto corrente.

Se la cliente avesse adempiuto all'obbligo in questione, avrebbe potuto riscontrare e denunciare con immediatezza l'avvenuta sottrazione di un assegno dal suo carnet, consentendo così il blocco immediato della circolazione del titolo. Pertanto, il danno subito dalla cliente per effetto dell'avvenuto pagamento a terzi dell'assegno in questione è imputabile almeno parzialmente, in una misura che questo Collegio ritiene di dover fissare nel 70%, alla negligenza del suo comportamento, in relazione alla custodia, come sopra intesa, del carnet.

2. Concorre tuttavia con la colpa della ricorrente, in una percentuale che questo Arbitro Bancario Finanziario reputa di dover fissare al 30%, quella della banca.

E' infatti pacifico che il pagamento dell'assegno bancario da parte della banca trattaria si configura come esecuzione di una disposizione impartita dal traente e cioè come esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista, che in quanto tale è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710 e segg. c.c.) , e dunque, in primis, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza. La diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve naturalmente essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella "particolarmente qualificata" dell'accorto banchiere (Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; 7 marzo 2003, n. 3389), vale a dire (non di un generico soggetto di media diligenza, ma) di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza.

Tali principi valgono non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria, ma anche in quella - verificatasi nel caso di specie, secondo quanto risulta dalle concordi dichiarazioni delle parti - in cui l'assegno pervenga ad essa in sede di stanza di compensazione (Cass. 12 giugno 1996, n. 5409).

Nel caso di specie, l'adempimento secondo diligenza dell'incarico ricevuto dalla banca avrebbe imposto che questa rilevasse, al momento della presentazione dell'assegno per il pagamento, quanto meno l'importo elevato dell'assegno in rapporto alla esigua giacenza sul conto corrente e alla scarsa movimentazione del medesimo: circostanze, queste, che, tenuto anche conto dell'età avanzata della cliente, certamente nota alla banca, avrebbero dovuto indurre il sospetto che l'assegno potesse essere stato sottratto o alterato e avrebbero perciò imposto alla banca quanto meno di avvisare la cliente prima di procedere al pagamento ed all'estinzione del titolo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) comprensiva di interessi e rivalutazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE